



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 21 del 08 giugno 2021**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì otto del mese di giugno alle ore 19:15, in Capraia e Limite, in modalità di videoconferenza come consentito dall'art. 73 d.l. n. 17 del 18 marzo 2020 e, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GIUNTI ALESSANDRO	P	BANDINI IRENE	P
PACI GABRIELE	P	BAGNOLI SARA	P
CENTI ANGELA	A	TANI NICOLO'	P
CECCHI LUCA	P	RAZZUOLI MANUEL	P
PUCCI PIETRO	P	DI MAURO EMANUEL	P
MORI FABIO	P	OMETTO CLAUDIO	A
DEL ROSSO GUICCIARDO	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe ZACCARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Alessandro GIUNTI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Sono nominati a scrutatori i Consiglieri: Bandini Irene, Mori Fabio, Tani Nicolo'.

La seduta ha inizio alle ore 19:15 in modalità di videoconferenza - Decreto Sindacale n.16 del 23 aprile 2020 *Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art.73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*].

Il Sindaco-Presidente illustra il punto all'OdG. Al termine pone in votazione la proposta deliberativa.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, la discussione viene integralmente registrata su supporto magnetico/digitale conservato presso la segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi 641 - 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020 abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RILEVATO che all'articolo 1 comma 688 della Legge 147/2013 si dispone che *"Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale"*;

CONSIDERATO che l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15 bis comma 1 lett. b del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, dispone al comma 15-ter che:

" A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"

PRESO ATTO che :

- l'articolo 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56, dispone che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2021. [...]"

- l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 dispone che : *" Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre*

2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2020;

CONSIDERATA la necessità da parte di questo Comune, di fissare con la presente deliberazione le scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2021;

DATO ATTO che, ai sensi della normativa sopracitata, i versamenti delle prime due rate della TARI per l'anno 2021, dovranno essere effettuati sulla base della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/07/2020 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2020, che viene richiamata integralmente.

VISTA l'informativa n. 55 del 20/04/2021 della Giunta dell'Unione Empolese Valdelsa, come atto di indirizzo ai Comuni dove si dispone il piano delle riscossioni TARI per l'anno 2021 da emettere a cura del gestore, con l'invio di n. 3 rate.

RITENUTO, per quanto sopra detto, determinare le scadenze delle rate, con la seguente ripartizione:

UTENZE DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **10 LUGLIO 2021**
- **seconda rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2021**

- **terza rata** di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 DICEMBRE 2021**;

UTENZE NON DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2021**.
- **seconda rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **30 OTTOBRE 2021**
- **terza rata** di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 DICEMBRE 2021**;

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2021 avverranno **nella prima fatturazione utile dell'anno 2022**.

TENUTO presente che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157;

CONSIDERATO che la presente delibera non costituisce modifica ai Regolamenti Comunali relativi alle entrate oggetto del presente atto, ma esclusivamente misura emergenziale, conseguente all'emergenza sanitaria mondiale in corso, riservandosi di dar seguito, con successivo atto deliberativo, alle ulteriori disposizioni in materia di TARI;

VISTI:

- lo Statuto del Contribuente (L.212/2000);
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso;
- il vigente Statuto del Comune;

VISTI rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal

Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ad Unanimità di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.11	Votanti n.11
Favorevoli	n.11	
Contrari	n.==	
Astenuti	n.==	

D E L I B E R A

1) **di stabilire** che il piano delle riscossioni TARI per l'anno 2021, da emettere a cura del gestore, avverrà con la seguente ripartizione:

UTENZE DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **10 LUGLIO 2021**
- **seconda rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2021**
- **terza rata** di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 DICEMBRE 2021;**

UTENZE NON DOMESTICHE

- **prima rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **15 SETTEMBRE 2021.**
- **seconda rata** di importo commisurato al **33%** di quanto dovuto a titolo di TARI 2020 con scadenza entro il **30 OTTOBRE 2021**

- **terza rata** di saldo calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, con scadenza entro il **2 DICEMBRE 2021**;
- Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2021 avverranno **nella prima fatturazione utile dell'anno 2022** .

2) di stabilire che le prime due rate in acconto, siano calcolate sulle tariffe adottate per l'anno 2020 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/07/2020, mentre la terza rata a saldo con scadenza il 02/12/2021 sia calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, così come stabilito dall'art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

3) di trasmettere il presente atto al gestore Alia SpA.;

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio competente;

Indi il Consiglio Comunale

Ad Unanimità di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.11	Votanti n.11
Favorevoli	n.11	
Contrari	n.==	
Astenuti	n.==	

dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, allo scopo di rendere immediatamente operative le procedure connesse.



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 21

Delibera N. 21

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2021

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 17.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorella FRANCINI

CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 17.05.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Lorella FRANCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Capraia e Limite

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 08/06/2021

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2021

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

Dott. Alessandro GIUNTI

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe ZACCARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).